

CAMERA DEI DEPUTATI N. 344

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, FINI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SOSPIRI, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative alle condanne pronunciate dalle corti di assise straordinarie con sentenza passata in giudicato

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Questo precetto primario di civiltà è consacrato dall'articolo 25, secondo comma, della nostra Costituzione.

In dispregio ed in violazione di questo fondamentale principio che regola, nel campo penale, la vita delle nazioni civili, le corti di assise straordinarie hanno irrogato dal 1945, per alcuni anni, le loro condanne, anche a morte, per lo più a

giovani che poco potevano sapere veramente di fascismo e di antifascismo e la cui fede, comunque, non era un partito, ma la Patria e l'Onore.

Non occorre ricordare che, allora, non c'era una scelta unica valida per tutti, ma solo contraddizioni tragiche ed irrisolubili, soprattutto per i giovani.

Di tutto il complesso delle leggi con effetto retroattivo (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e successive disposizioni) che

hanno fatto scempio di questo precetto primario, basterà ricordare, come peculiare espressione, una sola norma.

La norma per cui delitti che, al momento in cui erano stati commessi, presupponevano la qualità e lo *status* di militare e, quindi, la sottoposizione alle norme del codice penale militare di guerra, venivano ad essere puniti, per norma introdotta dopo la loro commissione, anche se commessi da non militari.

In base a questa norma aberrante, espressione di tutta la lettera e di tutto lo spirito retroattivi di quelle leggi e la cui formula legislativa incredibilmente disponeva « le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari » subirono la pena di morte soggetti che, altrimenti, sarebbero stati esenti da ogni sanzione.

Contro questa barbarie giuridica si obietta che il Governo « legittimo » di allora non poteva rinunciare alla propria potestà punitiva sia contro gli uomini del regime, che da pochi mesi aveva rovesciato, sia contro chi si era ribellato agli ordini schierandosi al fianco di chi, automaticamente, era divenuto nemico invasore dopo l'8 settembre 1943: dal che il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 29 luglio 1944) recante sanzioni contro il fascismo, ed il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 (*Supplemento Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 aprile 1945) recante istituzione di corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

Ambedue i decreti costituiscono il fondamento, la base normativa di tutta la potestà punitiva, ancora oggi in vigore, il secondo a complemento del primo, sia nei confronti dei responsabili del fascismo ante 25 luglio 1943, sia nei confronti di chi ha collaborato col tedesco invasore, dall'8 settembre 1943 in poi, con atti concreti (articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 1944), o per presunzione (articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 142 del 1945).

L'illegalità del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, in patente violazione dell'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale e degli

articoli 1 e 2 del codice penale, fu avvertita immediatamente, giacché dopo la sua promulgazione, un gruppo di eminenti giuristi, appartenenti a varie tendenze politiche e a diverse scuole, ammoniva di non confondere l'ambito del diritto con quello della morale e del giudizio storico, e, ricordato come tutto l'ottocento, non soltanto nelle realizzazioni liberali, ma pure in quelle reazionarie, tenne fermo il principio della non retroattività delle leggi penali, bollava la mostruosità delle leggi eccezionali (*Manifesto dei Giuristi* 1944).

In conformità, fra gli altri, S. Lener: *Le sanzioni contro il fascismo* - Edizioni Civiltà Cattolica, 1946; Carnelutti: *Memoria ed arringa per Marciànò ed altri* - la Rivista Penale e l'Eloquenza - numeri gennaio-febbraio 1948.

Contra, fra gli altri, G. Vassalli: *La collaborazione col tedesco invasore nella giurisprudenza della Cassazione*, Ed. La Giustizia Penale, 1947: « Nulla vieta al legislatore di disporre, nella legge incriminatrice medesima, che essa debba applicarsi a fatti commessi prima della sua emanazione ». Ed ancora « ... bisogna distinguere una questione politico-giuridica da una questione di stretto diritto. Da un punto di vista di un diritto largamente inteso, di un diritto aderente alla situazione politica del momento ed agli stessi dettami dell'etica ... non v'ha dubbio che di retroattività non è il caso di parlare. Diversamente stanno le cose sul piano strettamente giuridico ».

Nemmeno la giurisprudenza potè sottrarsi al clima politico-giuridico del momento, costretti come erano i giudici sia ad applicare la legge così come era, e cioè aderente alla situazione politica del momento, sia a motivare le reiezioni delle eccezioni di legittimità costituzionale che venivano formulate (valga per tutte la motivazione della sentenza Azzolini emessa dall'Alta corte di giustizia, riportata dallo stesso Vassalli): analizzando « gli estremi costitutivi delle ipotesi delittuose contemplate nel decreto del 27 luglio 1944 » si arriva ad affermare, pur di non affrontare il problema, che esse già figuravano nei codici penali, comune e militare, e che il predetto decreto « vuole avere una portata

pratica e tecnica di precisazione giuridica e di adeguamento alle necessità politiche del tempo », ben sapendo che l'ipotesi delittuosa « di collaborazionismo col tedesco invasore » era una ipotesi del tutto nuova e non una interpretazione o precisazione o un adeguamento di ipotesi già esistenti.

Nemmeno l'entrata in vigore il 1° gennaio 1948 della nuova Costituzione sottrasse i giudici dal continuare ad aderire alla situazione politica del momento.

Infatti, poiché, la nuova Costituzione, con l'autorità di super-legge, stabiliva, col secondo comma dell'articolo 25, che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, venne proposto il quesito sulla legittimità costituzionale delle leggi in argomento: purtroppo competente a giudicare fu il giudice ordinario, in base alla VII disposizione transitoria della stessa Costituzione, non essendo ancora entrata in funzione la Corte costituzionale, naturalmente competente ex articolo 134 della Costituzione medesima.

Orbene, le sezioni unite penali della Cassazione, con sentenza 7 febbraio 1948, affermarono l'aberrante principio che le disposizioni penali, per avventura retroattive, restano in vita anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dovendosi ritenere programmatico o direttivo il carattere della norma contenuta nell'articolo 25 della Costituzione data la sua manifesta incompiutezza, e che la legge costituzionale non poteva sottrarsi alla regola generale e cioè che le leggi non dispongono che per l'avvenire: praticamente una pietra tombale su tutte le decisioni rese in base a quella legislazione, certamente illegittima, anche se il conseguente dibattito dottrinario divenne ancor più vigoroso ed acceso, ed in prevalenza, contrario alle conclusioni della Cassazione (ved. E. Eula — Riv. Pen. 1956, I, 337) sostenendosi l'applicabilità delle norme costituzionali anche alle leggi preesistenti, osservandosi che tutto l'ordinamento giuridico positivo italiano debba inserirsi o adeguarsi ai principi costituzionali in modo che ne risulti un complesso armonico di tutte le leggi dello Stato, senza la possibilità di

differenziare le leggi preesistenti da quelle successive al 1° gennaio 1948.

Il contrasto venne risolto, in tal senso, definitivamente, dall'organo qualificato, e cioè dalla Corte costituzionale, purtroppo soltanto nel 1956, con la sentenza n. 1 del 5 giugno di quell'anno (Riv. Penale 1956, II, pag. 477).

Con tale decisione la Corte costituzionale statò che l'istituto della legittimità costituzionale si riferisce sia alle leggi posteriori alla Costituzione che a quelle anteriori, non facendo l'articolo 134 della Costituzione alcuna distinzione; aggiungendo che la illegittimità costituzionale di una legge può derivare anche dalla sua non conciliabilità con norme programmatiche, ove il cosiddetto programma abbia tale concretezza da vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotendosi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa.

Tali principi costituiscono punti fermi in materia di costituzionalità delle leggi ed ovviamente anche della legittimità costituzionale del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 (e della conseguente normativa purtroppo mai abrogata), per la cui efficacia si pone un altro problema.

Per una curiosa coincidenza, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 è del 29 luglio 1944 e cioè la stessa data della pubblicazione della disposizione del Governo militare alleato, in persona di M.S. Lush — brigadiere generale — commissario esecutivo, in virtù della quale il predetto ordinava che i provvedimenti legislativi emanati dal Governo italiano avrebbero avuto efficacia di legge nelle province del Regno, ancora soggette al Governo militare alleato, soltanto a partire dalla data in cui il prefetto di ciascuna provincia avrebbe ricevuto dalla commissione alleata di controllo, copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente i provvedimenti stessi.

Pertanto i provvedimenti di legge emanati dal Governo italiano non poterono mai avere vigore ed efficacia nei e per i territori sottoposti al Governo della Re-

pubblica Sociale Italiana, se non dopo la loro occupazione da parte degli eserciti anglo-americani e cioè dopo la cessazione di quel Governo e previe ordinanze della commissione alleata di controllo di trasmissione delle *Gazzette Ufficiali* ai singoli prefetti delle singole provincie, man mano che detti territori venivano occupati: basta scorrere le date delle ordinanze autorizzative della commissione alleata di controllo, per rendersi conto che i decreti n. 159 del 1944 e n. 142 del 1945 non sono mai entrati in vigore prima della commissione delle ipotesi delittuose prese in considerazione dai decreti medesimi.

Nello scritto più sopra citato, Carnelutti, mettendo in rilievo l'aberrazione contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 1944, rilevava che « l'aggiunta e non l'interpretazione che la nuova legge ha recato all'articolo 51 del codice penale militare di guerra consiste nell'aver statuito una presunzione *juris et de jure* secondo la quale non si può discutere da quale parte fosse il nemico e, soprattutto, da quale parte l'imputato ha creduto che fosse ».

Si chiedeva S. Lener: « quale era lo Stato italiano quando il territorio era diviso tra due contendenti, posti ambedue sotto la tutela, l'uno di diritto dagli americani e l'altro di fatto dai tedeschi? Quale il nemico se, benevoli di fatto, gli americani sono entrati come nemico occupante in Italia e ancora restano giuridicamente tali, mentre i tedeschi, ostili in fatto, restavano formalmente alleati? ».

Pochi sanno che le conseguenze delle condanne a suo tempo subite a causa di queste aberrazioni giuridiche pesano ancora su molte famiglie italiane.

Tutte le sentenze pronunciate dalle corti di assise straordinarie sono infatti ancora iscritte nel casellario giudiziale e risultano nel certificato penale rilasciato ad autorità avente giurisdizione penale o ad aziende pubbliche.

Queste iscrizioni nel casellario giudiziale hanno sempre costituito impedimento, tra l'altro, ad impieghi presso qualsiasi ente pubblico statale, regionale e

locale, ed a partecipazioni a concorsi pubblici, con totale esclusione da ogni carriera militare e pubblica.

Innumerevoli i casi, anche di giovani laureati, costretti per questo alla disoccupazione, e ad andare all'estero per trovare quel lavoro che in Patria e ancor oggi è loro negato.

Questo dramma, nelle sue conseguenze, dura ancora e molte famiglie, anche per i riflessi nei confronti dei figli, ne subiscono le conseguenze. Si arriva al grottesco che non viene rilasciata nemmeno la licenza di caccia.

Anche i figli debbono sopportare odiose persecuzioni: sulla base delle informazioni ricavate dal casellario giudiziale e dalle informazioni sui comportamenti del genitore o d'un congiunto si giunge fino a vietare di fatto la carriera di magistrato, di notaio, di funzionario di prefettura, e, naturalmente, le carriere militari nella Polizia e nell'Arma dei carabinieri.

Non è loro concesso di fare nemmeno la Guardia forestale!

In una Italia che si vanta della sua democrazia, questo non può essere più ammissibile. Queste vecchie ferite devono essere finalmente chiuse.

Sono trascorsi oltre 45 anni dalle aberranti norme penali retroattive e queste iscrizioni nel casellario giudiziale perpetuano una situazione persecutoria di iniquità che non trova alcuna rispondenza nella coscienza pubblica.

Motivi di generale pacificazione, di distensione e di giustizia ne postulano la eliminazione.

Quello che con la presente proposta di legge si chiede è un atto di giustizia che trova la sua giustificazione giuridica nei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, come in quello di tutte le nazioni civili che considerano barbarie una qualsiasi legge penale retroattiva.

Allo scopo di consentire una soluzione legislativa del problema, in conformità ai principi ed alle considerazioni sopra esposte ci onoriamo di sottoporre al vostro meditato esame la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

— .

ART. 1.

1. Le iscrizioni relative alle condanne pronunciate dalle corti di assise straordinarie, con sentenza passata in giudicato, in applicazione dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 22 aprile 1945, n. 142, per reati di collaborazionismo, sono eliminate dal casellario giudiziale.